

# Regolamento del Collegio dei Probiviri ANEIS

## Art. 1 – Costituzione e composizione

Il Collegio dei Probiviri è l'organo disciplinare dell'ANEIS ed esercita in piena autonomia le proprie funzioni, nel rispetto dello Statuto e del Codice Etico.

È composto da cinque membri effettivi, anche esterni all'associazione, eletti dall'Assemblea dei Soci, tra professionisti di comprovata esperienza e moralità.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente che ne coordina i lavori.

I membri restano in carica per tre anni - o fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo entro il quale vengono eletti - e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, subentra il primo dei non eletti o si convoca nuova assemblea.

## Art. 2 – Competenze

Il Collegio dei Probiviri ha le seguenti competenze:

- Vigilare sull'osservanza del Codice Etico e dei doveri associativi;
- Istruire e decidere procedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- Irrogare le sanzioni previste dal Codice Etico;
- Esaminare i ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo previsti dallo Statuto;
- Garantire il rispetto del diritto di difesa e dei principi di equità procedurale.

## Art. 3 – Procedura disciplinare

L'apertura di un procedimento disciplinare può avvenire:

- su segnalazione del Consiglio Direttivo;

- su reclamo formale di un associato o di un terzo;

Entro 10 giorni dall'apertura, il Collegio notifica all'interessato:

- l'imputazione contestata;
- la documentazione a supporto;
- il termine per presentare controdeduzioni (minimo 15 giorni).

L'associato ha diritto a:

- presentare memorie scritte e documenti difensivi;
- richiedere di essere ascoltato in audizione, personalmente o a mezzo delegato;
- farsi assistere da un consulente.

Il Collegio decide entro 60 giorni dalla chiusura dell'istruttoria.

#### Art. 4 – Sanzioni disciplinari

Il Collegio può adottare, in base alla gravità della violazione, le seguenti sanzioni:

- Richiamo scritto;
- Ammonizione formale;
- Sospensione temporanea dall'Associazione (fino a 12 mesi);
- Espulsione definitiva.

Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e comunicate per iscritto sia al ricorrente che al Consiglio Direttivo.

#### Art. 5 – Ricorsi

Avverso il giudizio del Collegio sarà possibile ricorrere al Tribunale Ordinario di Padova

#### Art. 6 – Verbalizzazione e archiviazione

Ogni decisione viene motivata per iscritto, verbalizzata e conservata presso la Presidenza nazionale.

Il Collegio può autorizzare, ove opportuno, la pubblicazione anonima di casi esemplari per finalità formative o di trasparenza.

#### Art. 7 – Incompatibilità e astensione

I membri del Collegio devono astenersi nei casi in cui ricorrano motivi di incompatibilità, parentela, conflitto d'interesse.

#### Art. 8 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

Le modifiche al Regolamento possono essere proposte dal Collegio, dal Consiglio Direttivo o dai soci riuniti in assemblea straordinaria.